

PREVIDENZA Enti previdenziali privatizzati -

Contributi c.d. di solidarietà previsti dai relativi regolamenti - Illegittimità - Fondamento - Disparità rispetto al trattamento pensionistico a carico dell'INPS - Insussistenza - Conseguenze - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.

Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 25632 del 18/09/2025 (Rv. 676506 - 01) Le previsioni di trattenute a titolo di contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già quantificati e attribuiti, stabilite dai regolamenti di disciplina degli enti previdenziali privatizzati, sono illegittime in ragione del fatto che riguardano prestazioni patrimoniali soggette alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., di modo che, non discendendo l'illegittimità dal principio di intangibilità del trattamento pensionistico per motivi di solidarietà, non è ravvisabile alcuna disparità rispetto al trattamento pensionistico a carico dell'INPS, con conseguente manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 12, e 1, comma 12, della l. n. 335 del 1995, anche in relazione ai commi 17 e 18, per contrarietà con gli artt. 3 e 38 Cost.